



03256-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza

- Presidente -

Sent. n. sez. *1778*

Antonio Corbo

UP - 14/12/2020

Giuseppe Noviello

R.G.N. 26710/2020

Enrico Mengoni

- Relatore -

Alessandro M. Andronio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 27/1/2020 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo b)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/1/2020, la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia emessa il 12/12/2017 dal Tribunale di Urbino, dichiarava (omissis) - quale legale rappresentante della (omissis) s.r.l. - colpevole dei delitti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riuniti in continuazione, e lo condannava alla pena di undici mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al delitto di cui al capo b) della rubrica. Quanto al delitto di cui all'art. 10-ter citato, la Corte di appello avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione del solo dato quantitativo della violazione, senza tener conto degli altri parametri in forza dei quali, per contro, il Tribunale aveva riconosciuto lo stesso istituto. La motivazione, dunque, risulterebbe carente e viziata;

- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa con riferimento al reato di cui all'art. 10-bis, d. lgs. n. 74 del 2000. La sentenza avrebbe sul punto travisato i fatti, riconoscendo una mera crisi di liquidità laddove, per contro, vi sarebbe stato un ben più grave stato di decozione, tanto che la società sarebbe stata dichiarata fallita il 25/9/2013, ossia dopo soli cinque giorni dalla scadenza del termine per il versamento. Quanto, poi, al comportamento tenuto dal (omissis) per arginare tale situazione, la sentenza avrebbe compiuto un palese travisamento della prova, riconoscendo alcuni prelievi come effettuati dal ricorrente per sé e non, come invece accaduto, per il fratello (omissis), a titolo di retribuzione quale dipendente. Nessun accesso al credito bancario, infine, sarebbe stato possibile, data la stretta che gli istituti avrebbero praticato negli anni 2011/2013. Unica strada percorribile, dunque, sarebbe stata quella seguita dal ricorrente, ossia prendere prestiti a titolo personale per poi conferirli alla società sotto forma di prestiti infruttiferi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al reato di cui al capo b).

4. La causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., infatti, è stata negata dalla Corte di appello in ragione dell'entità dell'IVA evasa, pari a 271.963,00 euro, con uno "sforamento", dunque, di 21.963,00 euro rispetto alla soglia di punibilità; il Tribunale, concludendo in termini opposti, aveva invece valorizzato, per un verso, lo stesso elemento oggettivo, allora però definito "modesto", e, per altro verso, il comportamento del (omissis), qualificato come "non abituale", dato che la contestazione in esame concerneva soltanto l'anno di imposta 2011.

4.1. Tanto premesso, ritiene la Corte che la pronuncia di appello non si sia confrontata con tutti gli argomenti che il primo Giudice aveva indicato a sostegno della propria decisione, richiamandone soltanto uno e senza neppure menzionare gli altri, valorizzati dal Tribunale con pari grado di rilevanza e con particolare

riferimento alla abitudine della condotta. E senza che, diversamente, si possa sostenere che l'indice riscontrato con riguardo all'unico fattore esaminato – ossia l'entità del superamento della soglia – sia di tale portata da esimere il Collegio dalla verifica degli altri; una misura inferiore al 10%, infatti, non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131-bis cod. pen.

4.2. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio; nelle more della decisione, tuttavia, il delitto si è estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., imponendosi, dunque, l'annullamento senza rinvio della stessa decisione, limitatamente al delitto di cui al capo b), con l'eliminazione del relativo aumento di pena (sulla sentenza del Tribunale di Urbino del 19/2/2013, irrevocabile il 23/3/2013) nella misura di due mesi e quindici giorni di reclusione.

5. A conclusioni differenti, per contro, e nei termini dell'inammissibilità, perviene la Corte con riguardo alla contestazione di cui al capo c), concernente il delitto di cui all'art. 10-ter, d. lgs. n. 74 del 2000; i denunciati travisamenti della prova, quand'anche ritenuti esistenti (pur in assenza di qualunque allegazione dibattimentale, con evidente inammissibilità della censura), non sarebbero comunque in grado di confutare la motivazione stesa sul punto dal Giudice di appello, che ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado con un argomento del tutto solido, fondato su concrete emergenze istruttorie e privo di vizi motivazionali di sorta.

5.1. Pacifica la consumazione del delitto per l'anno di imposta 2012, la sentenza ha innanzitutto richiamato il costante e condiviso indirizzo in forza del quale, nel reato in esame, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile, per il contribuente, reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli, per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 23796 del 21/3/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercurtello, Rv. 258055).

5.2. Applicando questi principi al caso di specie, la Corte di appello ha quindi evidenziato, per un verso, che il ricorrente – nel periodo di interesse – aveva comunque effettuato pagamenti, retribuendo i dipendenti, e, per altro verso, che lo stesso, in sede processuale, non aveva adempiuto ad un doppio onere di allegazione, concernente sia la non imputabilità della crisi economica, sia l'adozione di ogni misura utile a fronteggiarla. Con particolare riguardo a quest'ultimo profilo, la sentenza ha sottolineato che il (omissis) aveva sì effettuato conferimenti all'ente, ma anche prelievi "per importi considerevoli a titolo di compenso di amministratore" (ad esempio, circa 10.000 euro in soli due giorni, il 18/12/2012 e 19/12/2012).

Dal che, con congruo e logico argomento, l'affermazione della responsabilità del (omissis), il quale – pur a fronte di un debito verso l'Erario – aveva privilegiato l'esclusivo versamento delle retribuzioni ai dipendenti, così operando una esplicita scelta imprenditoriale, retta da coscienza e volontà e tale da integrare il dolo del reato in esame.

5.3. In senso contrario, peraltro, non possono valere quei travisamenti che il ricorrente denuncia (si ribadisce, senza alcuna allegazione documentale e, dunque, con inevitabile esito di inammissibilità), che non sussistono e, comunque, non rivestono alcun carattere di decisività.

In primo luogo, meramente assertiva è la tesi per cui la Corte di appello avrebbe confuso lo stato di decozione dell'ente con una mera crisi di liquidità; in disparte il fatto che non si ravvisa alcun travisamento della prova (l'unico rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), peraltro neppure indicata, si osserva che le considerazioni spese dalla sentenza (e sopra richiamate) si conciliano appieno anche con un'eventuale situazione di pieno dissesto, culminata con il fallimento della società, afferendo a condotte attive ed omissive tenute dal (omissis) prima della relativa dichiarazione, e la cui rilevanza penale è stata adeguatamente riconosciuta a prescindere dalla successiva pronuncia di questa.

Con riguardo, poi, al travisamento (questa volta sì) della prova relativa alla sorte dei prelevamenti effettuati dal ricorrente, e ribadita la genericità della censura (peraltro in palese contrasto con il contenuto della sentenza, che richiama prelievi per il pagamento dell'amministratore, quindi proprio di (omissis), non del dipendente (omissis)), rileva la Corte che, in ogni caso, la circostanza non appare in grado di contrastare la motivazione in esame; qualora, infatti, tali somme fossero state davvero impiegate per pagare la retribuzione del fratello del ricorrente, ciò non potrebbe che confermare l'assunto a fondamento della sentenza, e cioè che il (omissis), nella qualità, aveva compiuto un'espressa opzione imprenditoriale, preferendo il versamento degli stipendi al pagamento dell'Erario, con ogni conseguenza in termini di responsabilità penale.

Con riguardo al delitto di cui al capo c), dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) di imputazione perché lo stesso è estinto per prescrizione, eliminando il corrispondente aumento di pena pari a mesi due e giorni quindici di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Gastone Andreazza

